

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

I. NATURA, DURATA IN CARICA E COMPETENZE

Articolo 1

§ 1. Il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) è lo «strumento principe per esprimere la collaborazione dei laici e dei consacrati al ministero del Parroco» (LS 631). Come organismo di comunione, in continuità con gli orientamenti pastorali diocesani, svolge la missione di approfondire la conoscenza della realtà della parrocchia, riflettere sulle sue necessità ed elaborare un piano per la sua crescita di fede. Il CPP, costituito ai sensi del can. 536 del Codice di diritto canonico, è un organo consultivo, composto da presbiteri, diaconi, consacrati e soprattutto laici.

§ 2. Il CPP dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, il Parroco dà avvio alle procedure necessarie per il rinnovo del CPP, al termine delle quali lo costituisce per il successivo quinquennio.

§ 3. Costituito il nuovo CPP, il Parroco ne dà comunicazione scritta al Vescovo per tramite della Cancelleria vescovile, indicando l'impegno ecclesiale di ogni membro. Infine, presenta quanto prima alla comunità parrocchiale il nuovo CPP secondo le modalità che ritiene opportune.

§ 4. Il CPP decade quando cessa l'ufficio del Parroco.

Articolo 2

§ 1. Il CPP è convocato e presieduto dal Parroco.

§ 2. Sotto l'autorità del Parroco, il CPP ha il compito di:

- a. promuovere una vita di comunione all'interno della comunità parrocchiale;
- b. elaborare un piano pastorale parrocchiale in conformità alle indicazioni diocesane e alle direttive del Vescovo;
- c. contribuire allo sviluppo del dialogo con le istituzioni sociali, culturali ed educative presenti sul territorio;
- d. verificare il cammino compiuto dalla comunità parrocchiale.

II. MEMBRI

Articolo 3

Il CPP è composto dai membri sottoelencati:

- a. i presbiteri e i diaconi che hanno incarichi pastorali in parrocchia;
- b. un rappresentante di ogni comunità religiosa operante in parrocchia;
- c. un rappresentante per ogni settore pastorale presente in parrocchia (es. catechesi, liturgia, carità, giovani, famiglie, etc.);
- d. il Presidente o il Referente parrocchiale dell'Azione cattolica italiana;
- e. un rappresentante di ogni aggregazione laicale aderente alla Consulta diocesana per le aggregazioni laicali (CDAL) e operante in parrocchia;

- f. il Priore di ogni confraternita operante in parrocchia;
- g. un membro del Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE);
- h. fino a tre membri nominati liberamente dal Parroco;
- i. alcuni membri eletti dalla comunità parrocchiale, laddove si ritenga opportuno ricorrere ad elezioni dirette (cf. Regolamento per l'elezione diretta dei membri laici). Essi non siano mai superiori ad un terzo dei membri sopra elencati (punti a-g).

Articolo 4

Possono essere membri del CPP coloro che:

- a. hanno completato l'Iniziazione cristiana e partecipano attivamente alla vita parrocchiale;
- b. hanno compiuto i 16 anni di età;
- c. sono domiciliati in parrocchia o operanti stabilmente in essa;
- d. vivono in piena comunione con la Chiesa Cattolica, senza avere impedimenti canonici o morali.

Articolo 5

L'incarico di membro del CPP è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni che perseguano finalità direttamente politiche.

Articolo 6

§ 1. I singoli consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni, presentate per iscritto al Parroco, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle;
- b. per trasferimento ad altro ufficio per i presbiteri e i diaconi;
- c. per trasferimento nel territorio di altra parrocchia per i rappresentanti delle comunità religiose;
- d. per cessazione dell'incarico nei diversi settori pastorali;
- e. per termine del mandato del triennio associativo nell'Azione cattolica italiana;
- f. per cessazione dell'appartenenza alle rispettive aggregazioni laicali;
- g. per termine del mandato nelle rispettive confraternite;
- h. per termine del mandato nel CPAE;
- i. per assenza ingiustificata per tre sessioni consecutive;
- j. per cessazione dei requisiti di cui all'art. 4 (punti a, c, d) del presente Statuto.

§ 2. I consiglieri decaduti vengono sostituiti in base all'ambito di appartenenza e rappresentanza.

§ 3. I consiglieri subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del CPP.

III. ORGANI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Articolo 7

Sono organi del CPP:

- a. l'Assemblea dei membri;
- b. il Segretario;
- c. le eventuali commissioni.

III/a. Assemblea dei membri

Articolo 8

§ 1. Il CPP agisce attraverso l'Assemblea dei membri.

§ 2. Il CPP è convocato dal Parroco, a cui spetta determinare le questioni da trattare.

§ 3. Il CPP si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

§ 4. Il CPP può essere convocato in sessione straordinaria su iniziativa del Parroco.

§ 5. Perché l'Assemblea possa agire validamente, occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel caso in cui questa dovesse mancare, il CPP viene riconvocato e l'Assemblea ha validità indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Articolo 9

§ 1. I membri del CPP hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare, salvo previa approvazione del Parroco. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

§ 2. L'assenza deve essere giustificata al Segretario con congruo anticipo.

III/b. Segretario

Articolo 10

Il CPP ha un Segretario nominato dal Parroco tra i suoi membri.

Articolo 11

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPP;
- b. curare la redazione dell'ODG stabilito dal Parroco;

- c. trasmettere ai consiglieri l'avviso di convocazione, l'ODG e i relativi strumenti di lavoro;
- d. tenere il registro delle presenze e ricevere le giustificazioni di assenza;
- e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del CPP e tenerne aggiornato l'archivio.

III/c. Commissioni

Articolo 12

§ 1. In particolari circostanze, il Parroco può costituire, scegliendo tra i membri del CPP, un gruppo di studio (commissione) che affronti specifiche problematiche, con la possibilità di avvalersi di esperti, chierici o laici, esterni al CPP stesso. In tale circostanza, il Parroco provvederà alla nomina di un coordinatore interno al CPP.

§ 2. Le commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del CPP; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

IV. LE SESSIONI

Articolo 13

§ 1. Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario.

§ 2. I consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ODG. Nell'ambito della discussione, se il Parroco lo ritiene opportuno, il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque recepiti nel verbale.

§ 3. Ogni consigliere rappresenta tutta la parrocchia, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire al Parroco il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero della comunità parrocchiale.

Articolo 14

I consiglieri e i partecipanti al CPP sono tenuti al massimo riserbo sulle questioni discusse.

V. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI PARROCCHIALI

Articolo 15

§ 1. Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale della Parrocchia, il CPP e il CPAE cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

§ 2. Il Parroco, in particolari circostanze, può convocare in sessione congiunta il CPP e il CPAE. In tal caso, il Segretario del CPP funge da segretario della sessione.

VI. NORME FINALI

Articolo 16

La partecipazione alle attività del CPP è un servizio gratuito reso alla comunità parrocchiale con senso di piena responsabilità.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI MEMBRI LAICI

Articolo 1 – La Commissione elettorale

§ 1. Laddove il Parroco ritenga opportuna l'elezione diretta dei membri laici del CPP (cf. Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale, art. 3, punto i), egli nomina quattro persone che insieme a lui formano la Commissione elettorale. È bene che il Segretario del CPP uscente ne faccia parte.

§ 2. È compito della Commissione elettorale:

- a. stilare la lista dei candidati;
- b. dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno quindici giorni prima delle medesime;
- c. sensibilizzare la comunità circa il significato e il ruolo del CPP;
- d. predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto;
- e. controllare la regolarità dello svolgimento delle elezioni.

Articolo 2 – La lista dei candidati

§ 1. Data pubblica conoscenza delle elezioni (cf. art. 1, § 2, punto b), la Commissione elettorale si riunisce per determinare la lista dei candidati che verrà presentata alla comunità parrocchiale la domenica precedente le votazioni.

§ 2. La lista dei candidati contenga un numero pari ad almeno il doppio degli eleggibili e, possibilmente, sia rappresentativa delle varie fasce d'età.

§ 3. I candidati corrispondano ai requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale.

Articolo 3 – Le votazioni

§ 1. Le operazioni di voto avvengono dopo ogni celebrazione eucaristica della domenica stabilita.

§ 2. Il Parroco presiede le votazioni personalmente o tramite un suo delegato e il Segretario redige il verbale.

§ 3. Hanno diritto di voto tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni stabilite per i membri del CPP all'art. 4 dello Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale.

§ 4. La scheda elettorale contiene l'elenco completo dei candidati.

§ 5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore ha facoltà di esprimere massimo due preferenze, segnando con una croce i nominativi prescelti. Nel caso i candidati fossero solamente due, ogni elettore ha facoltà di esprimere una sola preferenza.

Articolo 4 – Lo scrutinio

§ 1. Lo scrutinio si svolge a conclusione dell'ultima votazione. La Commissione elettorale si occupa di custodire e mantenere integra, tra una votazione e l'altra, l'urna utilizzata per raccogliere le schede votate.

§ 2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si ricorre al sorteggio.

§ 3. Al termine dello scrutinio il Segretario, in presenza della Commissione elettorale, redige il verbale con l'indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, delle eventuali schede nulle o bianche.

Articolo 5 – Accettazione dell'incarico

§ 1. A scrutinio avvenuto, il Segretario comunica agli eletti l'esito delle votazioni e richiede l'accettazione dell'incarico.

§ 2. Qualora un eletto non accettasse l'incarico, ne dà comunicazione scritta al Parroco entro tre giorni dall'elezione. In questo caso si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Articolo 6 – Comunicazione dell'esito delle votazioni

La domenica successiva alle votazioni, il Parroco presenta alla comunità parrocchiale i membri eletti secondo le modalità che ritiene opportune.